

➤ **SINTESI NUOVE POLIZZE ASSICURATIVE**

Le due convenzioni assicurative relative al ramo infortuni (polizza n° 2043312043) ed al ramo RCT (polizza n° 2043322043), stipulate tra **C.S.I e Società Cattolica Assicurazioni per i tesserati ordinari del CSI (atleti e non atleti) e per le società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate** ed in vigore per l'anno associativo 2009/2010, in sintesi prevedono le seguenti coperture:

Polizza infortuni:

➤ **Oggetto della garanzia**

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni, a termini di polizza - ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili - subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia):

- a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuati a titolo di preparazione personale;
- b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione.

Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI.

L'assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti effettuati a piedi o con i normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al momento in cui vi rientra.

Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l'espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con i normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).

➤ **Decorrenza della copertura assicurativa**

La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento.

➤ **Voci relative al risarcimento e massimali**

Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:

- la morte € 61.975,00
- l'invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un importo massimo di € 51.646,00 (è esclusa l'inabilità o l'invalidità temporanea) ; nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, non viene dedotta alcuna franchigia;
- le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di E.2.582,00
- la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni (è esclusa la diaria da gesso) ;

➤ **Franchigia spese mediche**

Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma con una **franchigia di Euro 200,00** sulle spese mediche effettivamente sostenute.

Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il massimale menzionato, per:

- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);
- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti dalla ASL o da un ospedale; in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;
- le cure termali: sono escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera;
- non è indennizzabile l'invalidità temporanea e l'ingessatura;
- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;
- l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento;
- le rette di degenza in ospedali e clinica;
- i ticket sanitari in genere;
- il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.

E' invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.

La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi in originale.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi:

➤ Oggetto

L'assicurazione è estesa ai danni provocati a terzi da tutti i tesserati al Centro Sportivo Italiano (atleti e non atleti e tesserati Free Sport).

La garanzia vale per i danni causati a non tesserati al CSI che partecipano alle attività organizzate dal CSI, anche tramite le sue strutture periferiche, oppure da quest'ultimo insieme ad altri Enti e Federazioni.

La copertura è valida altresì per le società o associazioni sportive affiliate in qualità di organizzatrici di attività CSI.

La garanzia opera per la responsabilità civile da cui derivino danni provocati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose provocati da:

- A. attività sportiva, ricreativa, formativa e associativa in genere (compresi i relativi allenamenti e l'organizzazione e gestione di manifestazioni e iniziative sportive, ricreative, culturali e turistiche) nonché l'organizzazione e gestione di centri di ricreazione, riunioni, corsi in genere, campi scuola e simili, il tutto compresi i relativi trasferimenti;
- B. proprietà e/o gestione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere, esclusi: tribune, stadi arene, ippodromi, cinodromi, velodromi e sferisteri;

- C. proprietà e conduzione dei locali ove hanno sede le varie strutture associative indicate in premessa, nonché esercizio di distributori di bevande, bar e sale giochi ad esse annessi, purchè aperti ai soli soci tesserati CSI.

La garanzia si intende operante e valida per tutte le manifestazioni sportive e gare, a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi CSI.

La garanzia è altresì estesa al rischio derivante dalla partecipazione a manifestazioni internazionali che si svolgano in Europa e promosse e/o organizzate dal CSI.

E' considerato ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la polizza.

➤ Estensione di terzi

Sono considerati terzi tra di loro i tesserati CSI ed i collaboratori in genere anche se non tesserati CSI, limitatamente alle lesioni a persone e per esborsi eccedenti la garanzia infortuni nei confronti sia delle strutture sopra indicate sia dei relativi dirigenti, istruttori e giudici di gara, anche per loro responsabilità personale.

Non sono considerati terzi tra di loro i coniugi, i genitori, i figli degli assicurati nonché qualsiasi altro parente o affine con essi convivente ad eccezione di quei casi riguardanti il danno alla persona in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento di una manifestazione o di un allenamento sportivo ai quali partecipano contemporaneamente danneggiante o danneggiato.

➤ Principali esclusioni

L'assicurazione non vale per i danni:

- danni da furto;
- da circolazione di mezzi di locomozione a motore nonché da altri mezzi di locomozione;
- da proprietà di fabbricati fatta eccezione di quanto indicato sopra sub OGGETTO;
- danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno se tali danni derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive;
- provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da questi detenute;
- alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate;
- da gestione di spacci, mense, ristorante, alberghi, case per ferie ed altri esercizi commerciali;
- alle cose avute in consegna e custodia ed alle attrezzature ed impianti sportivi e non sportivi utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

➤ Free sport

La copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport è valida per le ipotesi di responsabilità civile verso terzi secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella polizza di responsabilità civile verso terzi.

➤ Massimale RCT

Il massimale della RCT è pari ad € 1.549.000,00.

➤ Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in Europa, a San Marino, Città del Vaticano, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein.

NOTA COMUNE AD ENTRAMBE LE POLIZZE

➤ Denuncia di infortunio o di RCT

Come

La denuncia di infortunio (o di RCT) redatta sull'apposito modulo (vedi modulistica per denuncia di [infortunio](#) o [RCT](#)) dovrà essere inviata a mezzo raccomandata direttamente dall'infortunato (o dal danneggiante-assicurato in caso di RCT) entro 45 giorni dall'evento o dal momento in cui l'assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto possibilità.

A chi

la **denuncia di infortunio** a *Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma (tel. 06/6792501; fax 06/69799763; e-mail: romapiazzadispanna@cattolica.it).*

la **denuncia di RCT** a *Società Cattolica Assicurazioni-Agenzia Generale di Roma - Piazza di Spagna, Via della Vite n.5 00187 Roma (tel. 06/6792501; fax 06/69799763; e-mail: romapiazzadispanna@cattolica.it).*

Allegati necessari

Alla denuncia deve essere allegata:

- la **fotocopia della tessera CSI**
- proprio **recapito telefonico**
- **coordinate bancarie**
- **tutta la documentazione in originale** (sanitaria attestante i danni, e fiscale attestante le spese mediche effettivamente sostenute o la richiesta di risarcimento danni da parte del terzo);

dalla cessazione delle cure mediche l'assicurato dovrà presentare alla compagnia il **certificato di avvenuta guarigione** - a carico dell'infortunato - ove dovrà essere indicata – se ve ne fosse - la presenza di postumi di invalidità permanente; la compagnia se del caso provvederà a sottoporre l'Assicurato a accertamento medico fiduciario al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'Invalidità permanente oggetto di indennizzo.

Inoltre la compagnia si riserva il diritto di effettuare direttamente o tramite Ispettori o Funzionari all'uopo delegati, ogni indagine od accertamento che ritenga di dover disporre.

Per l'apertura dei sinistri è sufficiente inoltrare la denuncia unitamente alla fotocopia della tessera CSI: tutti i documenti, sopra menzionati, attestanti i danni, andranno inviati tutti insieme con il certificato di avvenuta guarigione al termine delle cure. Ovviamente prima che scada l'anno dalla data del sinistro, sarà cura del danneggiato interrompere la prescrizione.

➤ Prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno: qualora entro tale termine una pratica non venisse liquidata con la proposta di risarcimento o le cure dell'infortunato non siano ancora terminate, l'interessato deve tenerla in vita inviando direttamente alla compagnia assicuratrice una raccomandata per l'interruzione dei termini di prescrizione.

L'assicurato deve informare la compagnia, a mezzo raccomandata ar, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre un anno dalla ricezione, di ogni e qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento avanzata da terzi (lettera o atto giudiziario), pena la prescrizione del diritto alla copertura.